



PROVINCIA DI LECCE

AMBIENTE E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO

Servizio TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE

C. R. 723

Atto di determinazione n 124 del 08/11/2016

**Protocollo Generale degli
Atti di Determinazione n° 1605 del 09/11/2016**

**OGGETTO: RECUPERI ROMANO S.R.L. - AGGIORNAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 29-
NONIES DEL D. LGS. N° 152/2006 E SS. MM. II., DELL'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI ALLA D. D. N° 634 DEL 21/04/2016 RELATIVA
ALL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI METALLICI E BONIFICADI VEICOLI
FUORI USO (IPPC COD. 5.3) SITO IN SURANO NELLA ZONA P.I.P., ALLA S. S. N.
275. INTRODUZIONE DEL CODICE CER 160601* PER OPERAZIONI R13 E D15.**

SERVIZI FINANZIARI: Visto di regolarità contabile

Esercizio 2016

PRESO NOTA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (D.Lgs. 267/2000 – art. 151, comma 4)

Liquid: Cap/art. _____ / _____ N. _____ € _____ Creditore _____

Annotazioni: _____

EMESSO MANDATO / REVERSALE

N. _____

Data 10/11/2016

**Copia Autentica di documento
prodotto e firmato digitalmente**

**Il dirigente dei Servizi Finanziari
PANTALEO ISCERI**



PROVINCIA DI LECCE

AMBIENTE E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE

C. R. 723

Atto di determinazione n 124 del 08/11/2016

OGGETTO: RECUPERI ROMANO S.R.L. - AGGIORNAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 29-NONIES DEL D. LGS. N° 152/2006 E SS. MM. II., DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI ALLA D. D. N° 634 DEL 21/04/2016 RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI METALLICI E BONIFICA DI VEICOLI FUORI USO (IPPC COD. 5.3) SITO IN SURANO NELLA ZONA P.I.P., ALLA S. S. N. 275. INTRODUZIONE DEL CODICE CER 160601* PER OPERAZIONI DI **R13 e D15.**

Riepilogo Contabile

Esercizio 2016

--

Liquid: Cap/art. _____ / _____ N. _____ € _____ Creditore _____

Pubblicazione sul sito INTERNET: S

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE IL DIRIGENTE

- **Visto** l'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno e che nel corso dello stesso non è consentito il ricorso all'indebitamento, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza ed è altresì consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222;
- **Visto** il decreto del Ministro dell' interno del 1 marzo 2016, d' intesa con il Ministro dell' economia e delle finanze, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2016;
- **Visto** l'articolo 163 comma 1 D.Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che "Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.";
- **Visto** il comma 3 dell' art. 1 ter della Legge 125/2015, che dispone che nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano le disposizioni di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015;
- **Visto** l'articolo 163 comma 5 D.Lgs. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- **Vista** la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari il 4 gennaio 2016, avente Prot. n° 98, con la quale si afferma che "ai sensi dell'articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, dell'articolo 21 commi 1 e 2 e dell'articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2016 non potrà autorizzare alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale, affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge";

Visti:

- l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale:

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Rocco Merico il 09/11/2016 13.25.04

ai sensi degli artt.20 e 22 D.Lgs. 82/2005

Determina: 2016 / 1605 del 09/11/2016

Registro.: D723 2016 / 124 del 08/11/2016 REGALBO 2016 / 1933 del 10/11/2016

- la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24/09/1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/CE, 2003/87/CE e 2008/01/CE;
- il D. Lgs. n° 372 del 04/08/1999 recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- il D. M. del 31/01/2005, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";
- il D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i., alla Parte Seconda Titolo III-bis "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'A.I.A. al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- l'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n° 152/2006, come sostituito dall'art. 26, comma 1, D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, che elenca le categorie di attività di cui all'articolo 6, comma 13, quelle soggette ad A.I.A., tra le quali, in particolare, quella di cui al punto 5.4: "Discariche che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti.";
- il D.M. 27/09/2010, relativo alla "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005";
- il D.Lgs. n. 36/2003, di "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti", e s.m.i.;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 334/17 del 17.12.2010;
- la D. G. R. n. 1388 del 19/09/2006 "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la L. R. 17/2007 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- la D.G.R. n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005 e del D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i. Integrazione alla D. G. R. n. 1388 del 19/09/2006";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 "Linee Guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. N. 152/2006 e indicazione dei relativi percorsi procedurali";
- la L. R. n. 3/2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Rischio di incidenti rilevanti ed Elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale";

Premesso che:

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 Rocco Merico il 09/11/2016 13.25.04
 ai sensi degli artt.20 e 22 D.Lgs. 82/2005
 Determina: 2016 / 1605 del 09/11/2016
 Registro.: D723 2016 / 124 del 08/11/2016 REGALBO 2016 / 1933 del 10/11/2016

- il D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i., all'art. 29-nonies, c. 1, "Modifica degli impianti o variazione del gestore", stabilisce che *"il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate"*;
 - la D.G.R. n. 648 del 05.04.2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";
 - con atto di Determinazione Dirigenziale n° 634 del 21/04/2016 fu rilasciata dallo scrivente Servizio l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-sexies del D. Lgs. n° 152/2006 e ss. mm. e ii., al sig. Roberto Romano, nato a Ugento (LE) il 06/06/1954, C.F. RMN RRT 54H06 L4840 e residente a Montesano Salentino (LE) in Via San Donato n° 126, in qualità di legale rappresentante della ditta Recuperi Romano S.r.l., con sede legale in Surano (LE), alla S. S. n° 275, al km 14,90, P. IVA 04568990750, per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali e bonifica di veicoli fuori uso, con frantumazione di metalli, con capacità superiore a 75 Mg al giorno (attività di cui al punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. n° 152/2006) sito nella Zona P.I.P. del Comune di Surano, su lotto distinto nel Catasto dei terreni al Foglio 10, part. 99, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni ivi dettate;
 - la suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies, c. 9, ha una validità di dodici anni e sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali di cui all'Allegato IX alla Parte Seconda del D. Lgs. n° 152/2006:
 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D. Lgs. n° 152/2006);
 2. Autorizzazione allo scarico (art. 124);
 3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208);
 - la società Recuperi Romano S.r.l. è autorizzata all'esercizio delle seguenti operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C alla parte IV del Decreto:
 - R4** *riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;*
 - R12** *scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate R1 a R11;*
 - R13** *messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 ad R12;*
 - D13** *raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;*
 - D15** *deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);*
- per i rifiuti, le quantità e le modalità di trattamento riportate nella D. D. n. 634 del 21/04/2016;
- l'attività consiste nella demolizione di veicoli a motore e nella selezione e riduzione volumetrica di rifiuti metallici mediante presse, cesoie e mulini frantumatori, per il successivo inoltrare ad attività di recupero;
 - l'area dell'impianto ha un'estensione di circa 11.695 mq, in essa dei locali ad uso uffici e servizi igienici; sul lato est vi sono due tettoie, una per lo smontaggio e la bonifica dei veicoli e l'altra per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi prodotti dalla bonifica dei veicoli;
 - nella parte antistante alle tettoie vi è un'area impermeabilizzata destinata allo stoccaggio dei veicoli in attesa di bonifica;

- i piazzali sui quali viene svolta l'attività di recupero dei rottami metallici sono pavimentati e provvisti di sistema di raccolta delle acque meteoriche, su di essi sono posizionati i seguenti macchinari: n. 1 caricatore semovente con braccio provvisto di pinza a ragno, n. 1 pressa-cesoia, n. 2 mulini frantumatori;
- la società Recuperi Romano S.r.l. con nota del 17/10/2016, acquisita al prot. n. 59082 del 27/10/2016, comunicò, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1, del D. Lgs. n. 152/2006, la modifica consistente nella introduzione del codice di rifiuto 160601* batterie al piombo nell'elenco dei rifiuti trattabili presso l'impianto di cui sopra, per poterlo sottoporre alle operazioni di stoccaggio R13 e D15 di cui agli allegati B e C alla Parte IV dello stesso Decreto;
- alla suddetta istanza la società allegò:
 - Relazione Tecnica,
 - Planimetria generale dell'impianto,
 - Planimetria della tettoia da adibire allo stoccaggio delle batterie,
 - Particolare della pavimentazione sotto tettoia;
- dagli elaborati si evince che le batterie in ingresso saranno alloggiare sotto una tettoia metallica di nuova costruzione, con superficie di circa 130 mq, che sarà affiancata a quella già utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi prodotti dalla bonifica dei veicoli, la pavimentazione sarà in c. a. di tipo industriale, con guaina sottostante in HDPE di spessore 1 mm, e sarà dotata di n. 4 pozzetti da 1 mc per la raccolta di sversamenti accidentali di liquidi;
- le batterie saranno riposte all'interno di n. 36 contenitori in polietilene HD di 610 litri, muniti di chiusura: la capacità di stoccaggio istantaneo è di 19 tonnellate, la capacità annua di trattamento è di 1.200 tonnellate (**circa 4 t/giorno**);
- secondo le "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" approvate con la D. G. R. n° 648 del 5 aprile 2011, la modifica relativa alla introduzione di un nuovo codice di rifiuto pericoloso non costituisce modifica sostanziale per le attività di recupero riportate al punto 5.3, lett. a), dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. n° 152/2006IPPC, ma costituisce modifica sostanziale solo per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti pericolosi di cui al punto 5.1, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno, nel caso specifico la capacità giornaliera è di **7 tonnellate giorno (4 t di batterie CER 160601* + 3 t di veicoli fuori uso 16 01 04*)**, di conseguenza all'attività non viene attribuito il codice IPPC 5.1;
- la modifica comunicata, inoltre, non comporta alcun incremento dell'impatto ambientale;
- la modifica comunicata comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione;

per quanto sopra esposto;

DETERMINA

- **Aggiornare, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1, del D. Lgs. n° 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale** di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 634 del 21/04/2016, rilasciata alla società Recuperi Romano S.r.l. per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali e bonifica di veicoli fuori uso, con frantumazione di metalli, con capacità superiore a 75 Mg al giorno (attività di cui al punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del), sito nella Zona P.I.P. del Comune di Surano, per la seguente modifica non sostanziale:
- **introduzione del rifiuto con codice CER 160601* batterie al piombo** nell'elenco dei rifiuti trattabili presso l'impianto di cui sopra, per sottoporlo alle **operazioni di stoccaggio R13 e D15**, per un quantitativo di **stoccaggio istantaneo di 19 tonnellate**, e una

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Rocco Merico il 09/11/2016 13.25.04

ai sensi degli artt.20 e 22 D.Lgs. 82/2005

Determina: 2016 / 1605 del 09/11/2016

Registro.: D723 2016 / 124 del 08/11/2016 REGALBO 2016 / 1933 del 10/11/2016

capacità annua di 1.200 tonnellate;

- di fare salve tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. n° 634 del 21/04/2016 di Autorizzazione Integrata Ambientale, che qui si intendono integralmente richiamati, nonché i termini di validità della stessa;
- la società, prima dell'avvio dell'attività di stoccaggio di cui sopra, dovrà iscriversi al consorzio delle batterie esauste di cui all'art. 235 del D. Lgs. n. 152/2006;
- il presente atto non modifica il termine di validità dell'A.I.A. della Determinazione Dirigenziale n° 634 del 21/04/2016, come stabilito nell'art. 29-octies, c. 3, lett. b), ovvero trascorsi dieci anni dal rilascio dell'autorizzazione o dall'ultimo riesame, oppure trascorsi dodici anni nel caso di un impianto che alla data di rilascio dell'autorizzazione risulti certificato secondo la norma Uni En Iso 14001.
- inserire nel modulo on-line dell'ISPRA, ai sensi del DM 17.12.09, i dati relativi al presente provvedimento;

Con riferimento alla realizzazione della tettoia di stoccaggio, sono fatte salve le eventuali autorizzazioni di carattere urbanistico di competenza del Comune.

- notificare il presente provvedimento a:

Recuperi Romano S.r.l.	recuperiromano@libero.it
Comune di Surano	protocollosurano@pec.rupar.puglia.it
ARPA Dap Lecce	dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
SISP Area Sud	sispsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
Polizia Provinciale	poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it
N. O. E. Carabinieri di Lecce	sle41034@pec.carabinieri.it

- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet di questa Provincia.
- Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

Sono parte integrante della presente autorizzazione integrata ambientale i seguenti allegati:

Planimetria Generale Impianto Tav. 1;

Planimetria tettoia di stoccaggio Tav. 2.

**SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA
IL DIRIGENTE
(Ing. Rocco Merico)**